



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5917 - Data adozione: 09/05/2017

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Modifica Allegato A) al decreto dirigenziale 2093 del 23/02/2017 di approvazione del bando sottomisura 8.5 - annualità 2016 - e proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2017

Numero interno di proposta: 2017AD007107

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016 con la quale sono state approvate le modifiche al PSR 2014-2020 notificate alla UE;

Preso atto della notifica alla UE, prot. ARES(2016)3147518 del 1 luglio 2016 delle suddette modifiche al PSR 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del con 3.8.2016 C(2016) 5174 final che approva le modifiche del PSR della Regione Toscana di cui ai punti precedenti;

Richiamata la propria deliberazione n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana prende atto della versione 2.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Richiamata anche la deliberazione n. 320 del 03/04/2017 con la quale la Regione Toscana prende atto della versione 3.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la sottomisura 8.5 *“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”*, di cui all’art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Visto l’Ordine di servizio numero 47 del 12 luglio 2016 Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale 2014/2020. DGR 501/2016”

Richiamata la Decisione di Giunta n. 7 del 06-02-2017 *“Approvazione cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2017 - 2019)”*;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 *“Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”* ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto,

e le successive modifiche e integrazioni, in cui sono definite le direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la misura 8;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 “*Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’*” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera di Giunta n. 860 del 06/09/2016 “*Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2016 - e per l’attivazione dei relativi regimi di aiuto ai sensi del Reg. (UE) 702/2014*”;

Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 19/08/2016 ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.46210 (2016/XA) - Sottomisura 8.5 “*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*”;

Visto il Decreto n. 2093 del 23/02/2017 “*Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020. Approvazione bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2016*”;

Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n. 2093/2017, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che in data 15/05/2017 scadono i termini per la presentazione delle domande relative al Bando della sottomisura 8.5 per l’assegnazione dei Fondi 2016;

Viste le richieste di proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto pervenute negli ultimi giorni, motivate dalla mancanza della modulistica della domanda di aiuto sul Sistema Artea;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 18 “*Tempistica e fasi del procedimento*” delle Disposizioni comuni (Decreto del Direttore di ARTEA n. 63/2016), i termini per la presentazione delle domande di aiuto sono stabiliti dai singoli bandi;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate e per permettere un più agevole inserimento delle domande di aiuto da parte di richiedenti, di prorogare alle ore 13 del 31/5/17 il termine per la presentazione sul sistema informativo ARTEA delle domande di aiuto della sottomisura 8.5;

Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito, in modo da permettere la ricevibilità delle domande di aiuto fino alle ore 13 del 31/05/2017 compreso;

Considerato che con la Delibera 256 del 20/03/2017 la Giunta Regionale ha apportato alcune modifiche alle “*Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento*” che semplificano alcune verifiche relative all’istruttoria delle domande di aiuto, segnatamente in merito alla certificazione antimafia;

Considerato inoltre che per puro errore materiale nell'Allegato A) al Decreto n. 2093/2017 sono presenti alcune imprecisioni, che è necessario correggere, o elementi che è opportuno chiarire al fine della migliore applicazione del bando;

Ritenuto quindi necessario modificare l'Allegato A) al Decreto n. 2093/2016 per introdurre le semplificazioni derivanti dalla DGR 256/2017 ed effettuare le correzioni e i chiarimenti fin qui emersi, apportando le seguenti modifiche:

- I. Al paragrafo 2.2 "Condizioni di accesso", è cassato il punto 7) relativo alla certificazione antimafia e, di conseguenza, è cassato anche il seguente capoverso:
"Il criterio di cui al punto 7) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).";
- II. La lettera a) del penultimo capoverso dello stesso paragrafo 2.2 "Condizioni di accesso", è così sostituita:
"a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;"
- III. L'ultimo capoverso dello stesso paragrafo 2.2 "Condizioni di accesso", è così sostituito:
"Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.";
- IV. Al Paragrafo 2.3 "Condizioni per il pagamento dell'aiuto" è inserito il seguente punto 4):
"4. essere in regola, ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., con la certificazione antimafia (per contributi superiori ai 150.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico)";
- V. Al Paragrafo 2.3 "Condizioni per il pagamento dell'aiuto" dopo il capoverso *"Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo- omissis -"* è inserito il seguente:
"Il criterio di cui al punto 4) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).";
- VI. Il penultimo capoverso del Paragrafo 2.3 "Condizioni per il pagamento dell'aiuto" è così sostituito:
"Il mancato soddisfacimento della condizione di cui ai precedenti punti 2 e 4, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.";

- VII. Al paragrafo 3.1 “*Interventi finanziabili*” la seconda allinea del penultimo capoverso dell’intervento A.c) è così sostituita:
- “- in aree assimilabili a bosco (arbusteti, cespuglieti composti da specie di cui all’allegato A della L.R. 39/00, che presentino una copertura arbustiva maggiore o uguale al 40% e che siano abbandonati da più di 15 anni - L. R. 39/00 e s.m.i., art. 3, comma 4) poste all’interno o contigue al bosco e di superficie accorpata maggiore di 2000 mq e comunque complessivamente non superiore a 2 ha”;
- VIII. Al paragrafo 3.1 “*Interventi finanziabili*” l’ultimo capoverso dell’intervento A.d) è così sostituito:
- “L’area recintata o interessata dagli interventi di protezione individuale non può riguardare aree di superficie complessivamente maggiore di 2 ettari.”;
- IX. Il primo capoverso del paragrafo 3.3 “*Massimali e minimali*” è così sostituito:
- “L’importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 39/00 gestiscono il PAFR (Patrimonio Agricolo Forestale Regionale) è pari a € 250.000 per bando indipendentemente dal numero di interventi), quando gli interventi sono eseguiti all’interno del PAFR.”;
- X. Il terzo capoverso del paragrafo 3.3 “*Massimali e minimali*” è così sostituito:
- “L’importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 39/00 gestiscono il PAFR nel caso in cui eseguano interventi anche all’esterno dello stesso è comunque di 250.000 € purchè il contributo per gli interventi eseguiti fuori dal PAFR sia inferiore o uguale ai 150.000 €.”;
- XI. Al paragrafo 5.1 “*Criteri di selezione/valutazione*” è inserita la seguente nota a piè di pagina al Macro Criterio I “*Aree territoriali*”:
- “Per la verifica della prevalenza occorre far riferimento alla superficie dell’area di intervento o, nel caso di interventi lineari, alla lunghezza. Nei casi di interventi non omogenei occorre determinare comunque la superficie oggetto di intervento o, in ultima istanza, confrontare gli importi totali degli investimenti posti in aree differenti”;

Accertata la conformità del presente bando al Programma di sviluppo rurale approvato con l’Aiuto di Stato SA.46210 (2016/XA);

Considerato che le modifiche previste non incidono sugli aspetti finanziari e quindi si conferma quant’altro indicato nella narrativa del Decreto n. 2093 del 23/02/2017 in merito;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) Di prorogare fino alle ore 13 del 31/5/2017 il termine per la presentazione della domanda di aiuto della sottomisura 8.5 “*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e*

il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2016” di cui al Decreto n. 2093 del 23/02/2017e s.m.i;

- 2) Di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito, in modo da permettere la ricevibilità delle domande di aiuto fino alle ore 13 del 31/05/2017 compreso;
- 3) Di apportare all'allegato A) al Decreto n. 2093 del 23/02/2017, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche:
 - I. Al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”, è cassato il punto 7) relativo alla certificazione antimafia e, di conseguenza, è cassato anche il seguente capoverso:

“Il criterio di cui al punto 7) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).”;
 - II. La lettera a) del penultimo capoverso dello stesso paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”, è così sostituita:

“a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;”
 - III. L'ultimo capoverso dello stesso paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”, è così sostituito:

“Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo “Possesso dell'UTE/UPS” del documento “Disposizioni Comuni” per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.”;
 - IV. Al Paragrafo 2.3”*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*” è inserito il seguente punto 4):

“4. essere in regola, ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., con la certificazione antimafia (per contributi superiori ai 150.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico)”;
 - V. Al Paragrafo 2.3”*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*” dopo il capoverso *“Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo- omissis - ”* è inserito il seguente:

“Il criterio di cui al punto 4) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).”;
 - VI. Il penultimo capoverso del Paragrafo 2.3”*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*” è così sostituito:

“Il mancato soddisfacimento della condizione di cui ai precedenti punti 2 e 4, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.”;

- VII. Al paragrafo 3.1 "*Interventi finanziabili*" la seconda allinea del penultimo capoverso dell'intervento A.c) è così sostituita:
- “- in aree assimilabili a bosco (arbusteti, cespuglieti composti da specie di cui all'allegato A della L.R. 39/00, che presentino una copertura arbustiva maggiore o uguale al 40% e che siano abbandonati da più di 15 anni - L. R. 39/00 e s.m.i., art. 3, comma 4) poste all'interno o contigue al bosco e di superficie accorpata maggiore di 2000 mq e comunque complessivamente non superiore a 2 ha”;
- VIII. Al paragrafo 3.1 "*Interventi finanziabili*" l'ultimo capoverso dell'intervento A.d) è così sostituito:
- “L'area recintata o interessata dagli interventi di protezione individuale non può riguardare aree di superficie complessivamente maggiore di 2 ettari.”;
- IX. Il primo capoverso del paragrafo 3.3 "*Massimali e minimali*" è così sostituito:
- “L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 39/00, gestiscono il PAFR (Patrimonio Agricolo Forestale Regionale) è pari a € 250.000 per bando indipendentemente dal numero di interventi), quando gli interventi sono eseguiti all'interno del PAFR.”;
- X. Il terzo capoverso del paragrafo 3.3 "*Massimali e minimali*" è così sostituito:
- “L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 39/00, gestiscono il PAFR nel caso in cui eseguano interventi anche all'esterno dello stesso è comunque di 250.000 € purchè il contributo per gli interventi eseguiti fuori dal PAFR sia inferiore o uguale ai 150.000 €.”;
- XI. Al paragrafo 5.1 "*Criteri di selezione/valutazione*" è inserita la seguente nota a piè di pagina al Macro Criterio I "*Aree territoriali*":
- “Per la verifica della prevalenza occorre far riferimento alla superficie dell'area di intervento o, nel caso di interventi lineari, alla lunghezza. Nei casi di interventi non omogenei occorre o determinare comunque la superficie oggetto di intervento o, in ultima istanza, confrontare gli importi totali degli investimenti posti in aree differenti”;
- 4) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita."

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE